

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, (GOES) originari degli Stati Uniti e della Russia

(2006/C 254/06)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio. La revisione è limitata alla definizione del prodotto e in particolare alla possibilità di escludere i GOES molto sottili.

1. Prodotto

Il riesame riguarda lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati, originari degli Stati Uniti e della Russia (il prodotto in questione), attualmente classificabili nei codici NC 7225 11 00 e 7226 11 00. I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

2. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1371/2005 del Consiglio⁽²⁾ sulle importazioni di **lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati**, originari degli Stati Uniti e della Russia.

3. Motivazione del riesame

Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che alcuni GOES — a causa tra l'altro dell'efficienza elettromagnetica elevata, del basso peso e del ridotto sviluppo di calore connesso all'uso — hanno proprietà assenti in altri tipi di GOES. Di conseguenza, anche gli usi di questi prodotti (che hanno di norma uno spessore fino a 0,1 mm) sono diversi (applicazioni speciali in aeronautica e ingegneria medica). È quindi opportuno un riesame del caso per quanto attiene alla definizione del prodotto.

4. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base,

limitando l'ambito dello stesso alla definizione del prodotto in questione.

Tale riesame valuterà la necessità di modificare la portata delle misure in vigore.

(a) Raccolta di informazioni e audizioni

Per ottenere le informazioni e le relative prove a sostegno ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione si rivolgerà all'industria comunitaria, agli importatori, agli utilizzatori, agli altri produttori comunitari noti e agli esportatori produttori in Russia e negli Stati Uniti.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni e a fornire le relative prove a sostegno. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 5, lettera (a).

Inoltre, la Commissione può organizzare audizioni delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera (b).

5. Termini

(a) Perché le parti si manifestino e forniscano ogni altra informazione

Salvo altre disposizioni, tutte le parti interessate devono manifestarsi rivolgendosi alla Commissione, comunicare le loro osservazioni e fornire informazioni e relative prove a sostegno entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante rilevare che al manifestarsi entro detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali di cui al regolamento di base.

(b) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni tutte le parti interessate possono chiedere un'audizione alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 223 del 27.8.2005, pag. 1

6. Osservazioni scritte, risposte ai questionari e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non su supporto elettronico, salvo disposizione contraria) e devono indicare nome, indirizzo, recapito di posta elettronica, numeri di telefono e di fax del mittente. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, e la corrispondenza inviate dalle parti interessate a titolo riservato sono contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*» ⁽¹⁾ e ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di base sono corredate da una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:
Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse dato la sua piena collaborazione.

8. Calendario dell'inchiesta

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 del Regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo anti-dumping).